

## STATUTO DELLA CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

### I. IDENTITÀ, NATURA E FINI

#### Art. 1

##### Istituzione e Composizione

§ 1. Nell'Archidiocesi di Spoleto-Norcia è istituita la Consulta Diocesana delle Aggregazioni laicali (CDAL).

§ 2. Fanno parte della Consulta le Aggregazioni laicali (associazioni, gruppi o movimenti) presenti ed operanti nel territorio diocesano che rispondono ai seguenti requisiti:

- sono state erette o riconosciute dalla competente Autorità ecclesiastica ed hanno un regolare statuto ai sensi del can. 304 del Codice di Diritto Canonico;
- le finalità perseguite rientrano in quelle indicate dal Concilio Vaticano II nel Decreto sull'apostolato dei laici "Apostolicam actuositatem" (capitolo II) e sancite dal Codice di Diritto Canonico ai cann. 215, 298 e 327;
- rispondono ai criteri di ecclesialità indicati dall'Esortazione Apostolica post-sinodale "Christifideles laici" (cf n. 30; Nota Pastorale della Conferenza Episcopale Italiana "Le Aggregazioni laicali nella Chiesa", n. 15): il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità; la responsabilità di confessare la fede cattolica; la testimonianza di una comunione salda e convinta, in relazione filiale con il Papa e con il Vescovo; la conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa; l'impegno per una presenza nella società umana;
- sono costituite ed operano almeno a livello diocesano.

§ 3. Per far parte della CDAL le Aggregazioni laicali che riuniscono le caratteristiche indicate devono presentare apposita richiesta all'Arcivescovo per il tramite della segreteria della Consulta stessa.

#### Art. 2

##### Natura e fini

§ 1. La CDAL è luogo naturale e necessario di incontro e di riferimento del laicato organizzato, segno e strumento della comunione tra le Aggregazioni laicali presenti ed operanti nella Chiesa diocesana. Ha lo scopo di accrescere l'unità e la comunione del

Popolo di Dio e di promuovere la partecipazione alla vita della Chiesa locale.

§ 2. La CDAL, nel rispetto dell'identità e dei compiti delle singole Aggregazioni, si propone di:

- valorizzare la forma associata dell'apostolato dei fedeli laici, richiamando costantemente il suo significato nel quadro di una comunità ecclesiale partecipata e corresponsabile;
- coltivare uno stile di responsabilità, comunione e collaborazione per una più attenta e consapevole partecipazione alla vita pastorale della Chiesa da parte delle singole aggregazioni;
- promuovere iniziative comuni nell'ambito dell'evangelizzazione e dell'animazione cristiana dell'ordine temporale;
- essere un valido strumento di servizio alla Chiesa locale, ponendosi in stretta collaborazione con l'Arcivescovo, di cui accoglie le scelte e le indicazioni pastorali, e collaborare con il Consiglio Pastorale per l'elaborazione e l'esecuzione del piano pastorale.

## II. STRUTTURA

### Art. 3

#### Organi della Consulta

Sono organi della CDAL:

- l'Assemblea Generale;
- il Comitato di Presidenza;
- il Segretario;
- l'Economo.

### Art. 4

#### Assemblea Generale

§ 1. L'Assemblea Generale è costituita dai Presidenti o Responsabili diocesani delle Aggregazioni laicali di cui all'art. 1 § 2.

§ 2. All'Assemblea Generale possono essere invitati - senza diritto di voto - gli Assistenti, Consulenti Ecclesiastici e Consiglieri Spirituali delle singole aggregazioni.

§ 3. Compiti dell'Assemblea Generale sono:

- verificare le linee direttive e il programma di attività della CDAL e verificarne l'attuazione nello spirito dello statuto;
- eleggere i tre membri del Comitato di Presidenza, da sottoporre all'approvazione dell'Arcivescovo;

- costituire eventuali Commissioni di lavoro e Gruppi di studio (cf art. 7);
- esaminare e votare le proposte di delibere e i documenti elaborati dal Comitato di Presidenza;
- deliberare le modifiche al presente Statuto, che entrano in vigore dopo l'approvazione dell'Arcivescovo.

§ 4. Fermo restando che l'Arcivescovo può convocare l'Assemblea Generale ogni volta che lo ritenga opportuno, essa è convocata ordinariamente dal Comitato di Presidenza almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un quinto delle Aggregazioni membri.

§ 5. Moderatore dell'Assemblea Generale è il Segretario Generale.

§ 6. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

§ 7. Non sono ammesse deleghe all'interno dell'Assemblea. Quanto deliberato è sottoposto all'Arcivescovo per l'approvazione.

#### Art. 5

##### Comitato di Presidenza

§ 1. Il Comitato di Presidenza della CDAL è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale ed approvati dall'Arcivescovo.

§ 2. Compiti del Comitato di Presidenza sono:

- promuovere i rapporti con l'Arcivescovo e con il Delegato Arcivescovile per le Aggregazioni laicali;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale della CDAL;
- eleggere l'Economo;
- curare i rapporti con gli altri organismi diocesani;
- seguire i lavori delle eventuali Commissioni di lavoro e Gruppi di studio, deliberando sulle relative proposte;
- preparare l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea Generale, predisponendo i relativi documenti e convocarla;
- controllare i bilanci e la gestione amministrativa.

§ 3. Il Comitato di Presidenza è convocato e presieduto dal Segretario Generale e si riunisce almeno tre volte l'anno.

## Art. 6

### Segretario Generale

§ 1. Il Segretario Generale è nominato dall'Arcivescovo.

§ 2. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale può delegare un membro del Comitato di Presidenza a rappresentarlo.

§ 3. Compiti del Segretario Generale sono:

- rappresentare a tutti gli effetti la CDAL;
- curare le relazioni con le Aggregazioni che compongono l'Assemblea Generale della CDAL;
- convocare, con ordine del giorno, il Comitato di Presidenza;
- fungere da moderatore del Comitato di Presidenza e dell'Assemblea Generale;
- svolgere compiti di coordinamento, promozione e verifica nel quadro delle decisioni assunte dall'Assemblea Generale e dal Comitato di Presidenza;
- verbalizzare su apposito registro le riunioni dell'Assemblea Generale e del Comitato di Presidenza e provvedere all'archiviazione di tutta la documentazione presso la Curia Diocesana.

## Art. 7

### Commissioni di lavoro - Gruppi di studio

§ 1. È facoltà dell'Assemblea Generale costituire Commissioni di lavoro e Gruppi di studio, anche con la partecipazione di esperti esterni, per formulare proposte da presentare all'Assemblea Generale e curare le relazioni con le Commissioni diocesane operanti negli ambiti corrispettivi.

§ 2. Commissioni di lavoro e Gruppi di studio sono coordinati da responsabili eletti al loro interno.

## Art. 8

### Economo

L'Economo è eletto dal Comitato di Presidenza e cura la gestione amministrativa della CDAL.

## III. DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 9

##### Durata degli incarichi

§ 1. La durata degli incarichi elettivi è triennale ed è rinnovabile per un secondo triennio, salvo diversa indicazione dell'Arcivescovo.

§ 2. I membri eletti decadono alla normale conclusione del triennio oppure per cessazione dell'incarico di responsabilità all'interno della propria Aggregazione; in questo caso il loro mandato viene portato a termine dal successore nell'ambito dell'Aggregazione di appartenenza.

#### Art. 10

##### Incompatibilità

L'incarico di membro della CDAL è incompatibile con il mandato parlamentare e con quello nelle Regioni e negli altri Enti locali e territoriali di qualsiasi livello, nonché con organi decisionali di partito o di organizzazioni, comunque denominati, che perseguano finalità direttamente politiche.

#### Art. 11

##### Finanziamento

Il finanziamento della CDAL è assicurato dai contributi versati dai membri e da altri eventuali introiti.

#### Art. 12

##### Pubblicazione dei documenti della CDAL

Dichiarazioni e documenti pubblici della CDAL possono essere resi noti soltanto con il consenso dell'Arcivescovo.